



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA**

Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente ed il Territorio
Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila
tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

COMUNE DI SALZANO		
Prov. di L'Aquila		
- 9 MAR 2013		
Prot. n.	246	
Cat.	Cl.	Fasc.

Prot. n. 2324

L'Aquila, 29 APR. 2013

A tutti i Comuni d'Abruzzo
LORO SEDI

E, p.c. Alle Province
LORO SEDI

Oggetto: L.R. 2/2013 – art. 55, comma 2 - termine di presentazione delle dichiarazioni sostitutive. **Indirizzi operativi.**

Sono pervenute all'indirizzo della scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte delle Amministrazioni Comunali in ordine alla disposizione normativa indicata in oggetto, riguardanti la natura – ordinatoria o perentoria – del termine ivi indicato per la presentazione agli uffici comunali competenti delle dichiarazioni sostitutive ai fini della definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e tuttora pendenti.

Con riferimento alle perplessità manifestate in merito alla previsione di che trattasi, è doveroso evidenziare che la stessa non era presente nel testo del relativo disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 864/C del 17.12.2012 ma rappresenta il risultato dall'approvazione in A.u.a consiliare di un emendamento inserito nel testo al momento della votazione finale, e pertanto non è possibile ricostruire con esattezza gli intenti che ne hanno determinato la genesi.

In ogni caso, al fine di venire incontro alle richieste di supporto avanzate dagli Uffici comunali competenti in sede di attuazione del richiamato disposto normativo, vengono rilasciati i seguenti indirizzi operativi, in un'ottica meramente collaborativa, allo scopo di arricchire in termini assolutamente generali l'istruttoria delle procedure in essere, alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Nella fattispecie all'esame il legislatore regionale ha introdotto una tempistica specifica finalizzata a consentire la rapida definizione delle domande di condono in giacenza presso gli Uffici tecnici comunali, incentrata sostanzialmente sulla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 455/00, alla stregua di un nuovo



GIUNTA REGIONALE

adempimento volto ad integrare la documentazione già depositata al momento di avvio della procedura di condono.

Orbene, poiché il condono (detto anche "sanatoria straordinaria") è istituito eccezionale, come tale deve essere interpretato non solo nella sua portata giuridico-sostanziale, ma anche procedimentale, di guisa che tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni che concorrono a delinearne la disciplina rappresentano un preciso obbligo tanto per l'Amministrazione procedente quanto per il soggetto interessato al buon esito della pratica (T.A.R. Puglia-Bari, sez. III, sentenza n. 2897 del 17.12.2008).

In tale ottica, si ritiene debba essere inquadrata anche la produzione di atti e documenti finalizzati al completamento dell'istruttoria del procedimento amministrativo in essere nel termine fissato.

Come certamente noto, vige nel nostro ordinamento un principio generale secondo cui i termini di un procedimento devono considerarsi ordinatori qualora la perentorietà non venga dichiarata espressamente dalla legge ovvero possa essere desunta implicitamente dalla *ratio legis* (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, sent. 20.04.2006 n. 2195 e Cons. Stato, sez. VI, sent. 18.05.2004, n. 3201).

Alla luce di tale principio, in difetto di una espressa qualificazione normativa, l'indicazione generica di un termine deve intendersi meramente sollecitatoria e la relativa inosservanza non comporta effetti decadenziali.

Per quel che concerne la specifica tematica dei condoni edilizi, è indubbia la perentorietà dei termini di presentazione delle domande e di quelli stabiliti dall'art. 39, comma 4 della Legge n. 724/94 per l'integrazione documentale richiesta dal Comune, pena l'improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego del condono per carenza documentale, conseguenze esplicitamente indicate dal legislatore statale.

Nel caso di specie manca, nel testo della norma *de qua*, la specifica dichiarazione circa la natura perentoria del termine indicato, di guisa che l'inosservanza dello stesso non potrebbe comportare effetti decadenziali.

Purtuttavia, nell'ottica di fornire una interpretazione della previsione regionale il più possibile coerente con la relativa finalità, non può non rilevarsi che l'individuazione del termine per la dichiarazione sostitutiva risulta normativamente preordinata al raggiungimento di un determinato scopo, che è quello della celere conclusione delle procedure di condono in itinere entro la data fissata dallo stesso legislatore regionale, e che postula l'effettivo espletamento dell'adempimento in questione da parte del soggetto interessato anche in vista della successiva facoltà di verifica da parte del Comune.

Pertanto, nell'ottica di assicurare concreta attuazione al richiamato disposto legislativo, si evidenzia la necessità che all'obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 55 della legge regionale in parola venga data una esecuzione tempestiva, compatibile in ogni caso con i tempi di prosecuzione dell'intera procedura e in vista della conclusione della stessa.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Stefania Valeri)

IL DIRETTORE
(Arch. Antonio SORGI)